REGOLAMENTO (CEE) N. 1391/87 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 1987

relativo ad alcune modifiche del regime applicato alle isole Canarie

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto, il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 25, paragrafo 4, ultimo comma, e il protocollo n. 2 concernente le isole Canarie e Ceuta e Melilla,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che è opportuno far sì che il trattamento accordato a taluni prodotti agricoli importati nella Comunità ed originari delle isole Canarie sia uguale a quello accordato per gli stessi prodotti ad alcuni paesi terzi mediterranei ; che occorre modificare di conseguenza il regime applicato alle isole Canarie in virtù del precitato protocollo n. 2 ;

considerando che a decorrere dal 1990 è opportuno prevedere una modulazione del prezzo di entrata per taluni prodotti originari delle isole Canarie importati nella Comunità nell'ambito dei contingenti, conformemente a quanto è previsto per taluni paesi mediterranei ; che nel caso dei pomodori questa modulazione può far l'oggetto di adeguamenti decisi, se necessario, dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 (4) ;

considerando che a decorrere dal 1990 è opportuno prevedere che ai pomodori originari delle isole Canarie, importati nella Comunità nel periodo compreso tra il 15 e il 31 maggio, non si applichino restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento è applicabile senza pregiudizio del regime previsto nel protocollo n. 2 dell'atto di adesione e delle sue modalità di applicazione per i prodotti che non sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 2

Dal 1° gennaio 1987, l'articolo 4 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione è applicabile ai seguenti prodotti elencati nell'allegato A dello stesso protocollo, originari delle isole Canarie, entro il limite dei contingenti tariffari comunitari annui indicati a fronte di ciascuno di essi :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume dei contingenti
06.01	Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti :	
	ex A. allo stato di riposo vegetativo :	
	— diversi dai giacinti, narcisi, tulipani e gladioli	
06.02	Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze :	
	A. Talee e marze :	
	II. altre	
	ex D. altre :	
	— Rosai (comprese tutte le specie rosa), non innestati :	
	— con colletto di diametro di 10 mm o meno	
	— altri	
	— diverse da micelio (bianco di funghi), rododendri (azalee), piantine di ortaggi e piantine di fragole :	4 700 tonnellate
	— Piante da pien'aria :	
	— Alberi, arbusti e arboscelli, diversi dagli alberi da frutto e da bosco :	
	— Talee radicate e giovani piante	
	— altre	
	— altre :	
	— Piante vivaci	
	— altre	
	— Piante d'appartamento :	
	— Talee radicate e giovani piante, escluse le cactee	
	— diverse dalle piante da fiori, in bocciolo o in fiore, escluse le cactee	

(1) GU n. C 110 del 24. 4. 1987, pag. 5.
(2) Parere reso il 15 maggio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume dei contingenti
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati :	
	ex A. freschi :	
	— Rose, garofani, orchidee, gladioli e crisantemi	87 500 000 pezzi
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati :	
	F. Legumi da granella, sgranati o in baccello :	
	II. Fagioli (della specie Phaseolus)	1 300 tonnellate
	ex H. Cipolle, scalogni e agli :	
	— Cipolle	8 000 tonnellate
	M. Pomodori	173 000 tonnellate

2. Le modalità di applicazione dei contingenti sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 3

1. Per i quantitativi che superano i contingenti applicabili ai pomodori ed ai peperoni in virtù dell'articolo 4 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione, i dazi doganali istituiti dalla tariffa doganale comune sono ridotti del 50 % per quanto riguarda i pomodori nel corso del periodo dal 15 novembre a fine febbraio e del 30 % per quanto riguarda i peperoni nel corso di tutto l'anno.

2. Per i quantitativi che superano i continenti applicabili ai prodotti indicati in appresso in virtù dell'articolo 4 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione, i dazi istituiti dalla tariffa doganale comune ed eventualmente quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono progressivamente ridotti nel corso di periodi e secondo ritmi uguali a quelli previsti, nell'atto di adesione, per gli stessi prodotti esportati nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, dalla Spagna e dal Portogallo, fino ai livelli e nel corso dei periodi indicati in appresso :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Percentuale TDC
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati :	
	A. Patate :	
	II. di primizia :	
	ex a) dal 1° gennaio al 15 maggio :	
	— dal 1° gennaio al 31 marzo	60 %
	F. Legumi da granelli, sgranati o in baccello :	
	II. Fagioli :	
	ex a) dal 1° ottobre al 30 giugno :	
	— dal 1° novembre al 30 aprile	40 %
	ex H. Cipolle, scalogni e agli :	
	— Cipolle, dal 1° febbraio al 15 maggio	40 %
	M. Pomodori :	
	ex I. dal 1° novembre al 14 maggio :	
	— dal 15 novembre a fine febbraio	40 %
	ex S. Peperoni :	
	— Peperoni	60 %
	T. altri :	
	ex II. Melanzane :	
	— dal 1° dicembre al 30 aprile	40 %

Tuttavia, se nel corso del periodo di riduzione graduale dei dazi doganali i dazi applicabili all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, dei prodotti originari della Spagna e del Portogallo sono diversi per questi due paesi, ai prodotti originari delle isole Canarie si applica il dazio doganale più elevato.

Articolo 4

1. Dal 1° gennaio 1987, in deroga all'articolo 4, paragrafo 1 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione è fissato un quantitativo annuo di riferimento di 2 100 tonnellate per gli avocadi della sottovoce 08.01 D della tariffa doganale comune.

2. Se le importazioni annue del prodotto in causa eccedono il quantitativo di riferimento, la Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ed in funzione di un bilancio annuale degli scambi, può sottoporre detto prodotto ad un contingente tariffario comunitario, per un quantitativo uguale al quantitativo di riferimento.

Articolo 5

1. Per i seguenti prodotti, originari delle isole Canarie, i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità, sono gradualmente aboliti nel corso di periodi e secondo ritmi uguali a quelli previsti per la Spagna dall'atto di adesione per gli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati : T. altri : ex III. altri : — Prezzemolo
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati : B. altri : I. Piselli, ceci e fagioli II. Lenticchie III. *non nominati*
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio : A. Datteri ex H. altri : — Manghi
08.04	Uve, fresche o secche : A. fresche : I. da tavola : ex a) dal 1° novembre al 14 luglio : — dal 1° gennaio al 31 marzo
ex 08.09	Altre frutta fresche : — Melagrane
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso) : A. Albicocche F. Macedonie : I. non contenenti prugne G. altre
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri : ex B. Cetrioli e cetriolini : — Cetrioli C. altri
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico : A. Funghi : ex I. coltivati : — diversi da Psalliota (specie d'Agaricus) : hortensis, alba o bispora e subedulis II. altri F. Capperi e olive

Per le uve da tavola della sottovoce 08.04 A I ex a) della tariffa doganale comune, previste nel presente articolo, la soppressione graduale dei dazi doganali si applica limitatamente ad un contingente tariffario annuo di 100 tonnellate.

Per i prodotti per cui le isole Canarie beneficiano, all'esportazione nella parte del territorio spagnolo compresa nel territorio doganale della Comunità, di dazi doganali inferiori rispetto agli altri Stati membri, la soppressione graduale dei dazi doganali all'importazione nella suddetta parte della Spagna, ha inizio non appena il livello dei dazi applicati agli stessi prodotti dagli altri Stati membri, scende ad un livello inferiore a quelli applicati alle isole Canarie.

2. Per i prodotti di cui al paragrafo 1 diversi dalle uve fresche da tavola, la Commissione può fissare, secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 o all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86 (1), un quantitativo di riferimento ai sensi e secondo le condizioni dell'articolo 6, paragrafo 2 del presente regolamento qualora constati, sulla scorta di un consuntivo annuo degli scambi, che i quantitativi importati rischiano di creare difficoltà sul mercato comunitario.

Articolo 6

1. Per i seguenti prodotti originari delle isole Canarie, i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità sono gradualmente soppressi nel corso di periodi e secondo ritmi uguali a quelli previsti nell'atto di adesione per gli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
06.04	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n. 06.03 : B. altri : ex. I. freschi : — Fogliame
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati : B. Cavoli : ex III. altri : — Cavoli cinesi, dal 1° novembre al 31 dicembre
07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi ; midollo della palma a sago : ex B. altri : — Patate dolci destinate al consumo umano (a)
08.08	Bacche fresche : E. Papaie F. altri : ex II. non nominati : — Frutti della passione
ex 08.09	Altre frutta fresche : — Piccoli meloni, dal 1° gennaio al 31 marzo (b) — Kiwi, dal 1° gennaio al 30 aprile

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che devono essere stabilite dalle autorità competenti.

(b) Per piccoli meloni si intendono i meloni di peso uguale o inferiore a 600 grammi.

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

Per i cavoli cinesi della sottovoce 07.01 B ex III della tariffa doganale comune, previsti nel presente articolo, la soppressione graduale dei dazi doganali si applica limitatamente a un contingente tariffario annuo di 100 tonnellate.

Se nel corso del periodo di soppressione graduale dei dazi doganali i dazi applicabili all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 dei prodotti originari della Spagna e del Portogallo sono diversi per questi due paesi, ai prodotti originari delle isole Canarie si applica il dazio più elevato.

Per i prodotti per cui le isole Canarie beneficiano, all'esportazione nella parte del territorio spagnolo compresa nel territorio doganale della Comunità, di dazi doganali inferiori rispetto agli altri Stati membri, la soppressione graduale dei dazi doganali all'importazione nella suddetta parte della Spagna ha inizio non appena il livello dei dazi applicati agli stessi prodotti degli altri Stati membri scende ad un livello inferiore a quelli applicati alle isole Canarie.

2. Ai fini della soppressione dei dazi doganali prevista al paragrafo 1, per i prodotti sotto indicati è fissato un quantitativo annuo di riferimento :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del quantitativo di riferimento
ex 08.09	Altre frutta fresche :	
	— Piccoli meloni, dal 1° gennaio al 31 marzo (a)	100 tonnellate
	— Kiwi, dal 1° gennaio al 30 aprile	100 tonnellate

(a) Per piccoli meloni si intendono i meloni di peso uguale o inferiore a 600 grammi.

Se le importazioni annue di uno dei suddetti prodotti eccedono il quantitativo di riferimento, la Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ed in funzione di un bilancio annuale degli scambi, può sottoporre detto prodotto ad un contingente tariffario comunitario, per un quantitativo uguale al quantitativo di riferimento.

3. Per i prodotti di cui al paragrafo 1 diversi dai cavoli cinesi, piccoli meloni e kiwi, la Commissione può fissare, secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72, all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 234/68 [1] o all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 [2], un quantitativo di riferimento ai sensi ed alle condizioni del paragrafo 2 del presente articolo qualora constati, sulla scorta di un consuntivo annuo degli scambi, che i quantitativi importati rischiano di creare difficoltà sul mercato comunitario.

Articolo 7

Gli ananassi della sottovoce 08.01 C della tariffa doganale comune, originari delle isole Canarie, beneficiano dell'esenzione da dazi doganali al momento della loro immissione in libera pratica nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità. Gli ananassi importati con il beneficio del regime di cui sopra non possono essere considerati in libera pratica in detta parte della Spagna, ai sensi dell'articolo 10 del trattato, allorché vengono rispediti verso un altro Stato membro.

Il presente articolo si applica sino al 31 dicembre 1995.

Articolo 8

1. A decorrere dal 1990, ai fini del calcolo del prezzo di entrata di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72, per i prodotti originari delle isole Canarie, soggetti al prezzo di riferimento previsto in detto regolamento e nel limite dei contingenti fissati all'articolo 4, paragrafo 1 del protocollo n. 2 dell'atto di adesione eventualmente adattati dall'articolo 2 del presente regolamento, il dazio doganale da dedurre dai prezzi del prodotto in esame corrisponde al dazio della tariffa comune ridotto gradualmente ogni anno, all'inizio della campagna, di un sesto del suo importo ; tuttavia per il 1990, la riduzione interviene il 1° gennaio.

2. In deroga al paragrafo 1, per i pomodori della sottovoce 07.01 M della tariffa doganale comune, originari delle isole Canarie, la Commissione decide, in base al bilancio ed all'analisi previsti al paragrafo 3 e secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72, se occorra in funzione dei dati attinenti all'obiettivo del mantenimento delle correnti tradizionali di esportazione nel contesto dell'ampliamento :

— applicare, esclusivamente per il 1990, il regime di cui al paragrafo 1 entro il limite del contingente,

— applicare, per gli anni seguenti, in caso di perturbazione del mercato a seguito di una modifica delle correnti tradizionali, le misure necessarie, compresa la soppressione del regime di cui al paragrafo 1 durante i mesi di aprile e maggio per i quantitativi che superano i massimali basati sulle cadenze di scambi tradizionali.

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1968, pag. 1.
[2] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

3. Dal 1987 ed alla fine di ogni campagna la Comunità stabilisce, in base ad un bilancio statistico, un'analisi della situazione delle esportazioni nella Comunità di pomodori originari delle isole Canarie.

Articolo 9

A decorrere dal 1990, in deroga all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1035/72, gli Stati membri sopprimono le restrizioni quantitative o le misure di effetto equivalente all'importazione, nel periodo compreso tra il 15 e il 31 maggio, dei pomodori della sottovoce 07.01 M della tariffa doganale comune, originari delle isole Canarie.

Articolo 10

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER